

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 516)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SPIGAROLI, SMURRA, DE VITO e GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, prevede la valutazione « per metà, ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza, alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati » « del servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato » purchè, il servizio stesso « sia stato prestato nella stessa carriera ».

L'articolo 41 (valutazione di anzianità) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, prevede la valutazione per intero del « servizio prestato senza demerito in carriera corrispondente o superiore » e per metà di « quello prestato nella carriera immediatamente inferiore » « ai fi-

ni del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo o equiparate ».

Tenendo presente che tra le carriere dell'insegnamento e quelle amministrative possono non ravvisarsi i requisiti della « corrispondenza » e della « stessa carriera », al momento della concreta applicazione delle norme suddette potrebbe verificarsi che il riferimento del primo di tali articoli al servizio prestato « nella stessa carriera » e quello del secondo articolo al servizio prestato « in carriera corrispondente », possa vanificare le richieste di coloro che, prima dell'immissione nel ruolo di attuale appartenenza, svolsero la propria opera in qualità di docenti.

Ma questa interpretazione restrittiva delle norme contenute nei suddetti articoli 26 e 41 contrasta in maniera evidente con gli obiettivi che la legge si propone tra i quali quello dell'estensione del principio di riconoscere il servizio prestato precedentemente all'immissione in ruolo a quegli impiegati statali che ancora non ne avessero beneficiato.

Poichè, peraltro, tale principio è accolto da tempo nella nostra legislazione, allo scopo di chiarire definitivamente ogni dubbio, nonchè di impedire un grosso afflusso di ricorsi contro l'operato dell'Amministrazione,

pare utile proporre la presente norma interpretativa che ha lo scopo di fugare ogni dubbio sulla applicazione del principio di riconoscere il servizio prestato precedentemente all'immissione in ruolo non soltanto nei confronti di determinati settori della Pubblica amministrazione, ma anche nei riguardi di tutti quei dipendenti pubblici che comunque abbiano prestato servizio alle dirette dipendenze dello Stato, ivi compresi gli ex insegnanti.

A questo scopo si propone l'esame del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La valutazione del servizio prestato, senza demerito, di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si intende esteso anche al servizio prestato come insegnante in scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria, considerando equiparato il servizio prestato nelle scuole elementari a quello della carriera di concetto e il servizio prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria a quello della carriera direttiva.